

DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025

121/2025/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPROVVIGIONAMENTO DALL'ESTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DELLA LEGGE 99/09

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1333^a riunione del 25 marzo 2025

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 28 dicembre 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 (di seguito: decreto-legge 30 dicembre 2021);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2022, 49/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 49/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 93/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 140/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2022/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2022, 689/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 689/2022/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE) nella versione approvata con la deliberazione 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2024, 418/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 418/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2024, 494/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 418/2024/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE) nella revisione 3 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 552/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 552/2024/R/eel);
- la Disposizione tecnica di funzionamento n. 14 della Piattaforma Conti Energia Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità e pubblicata dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) il 30 dicembre 2024;
- la comunicazione della società consortile Interconnector Energy Italia S.C.p.A. del 5 dicembre 2024, protocollo Autorità 84926 del 5 dicembre 2024 (di seguito: comunicazione Interconnector Energy Italia);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) all’Autorità del 27 febbraio 2025, protocollo Autorità 14030/2025 del 27 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione febbraio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;
- la deliberazione 179/09 ha previsto che i soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09 (di seguito: soggetti selezionati):
 - dimostrino a Terna di aver effettivamente concluso dei contratti di approvvigionamento all’estero;
 - rendano effettivamente disponibile l’energia elettrica oggetto dei contratti di approvvigionamento all’estero nei mercati esteri “limitrofi”, dai quali sarebbe possibile raggiungere il mercato italiano senza costi di congestione in presenza dell’*interconnector*;
 - ottengano, contestualmente, la disponibilità nel mercato italiano della medesima quantità di energia resa disponibile all’estero;
- per dare attuazione a quanto sopra descritto contenendo l’onerosità del servizio, la deliberazione 179/09 ha previsto l’individuazione da parte di Terna, attraverso procedure concorsuali da svolgersi annualmente e trimestralmente, di uno o più soggetti (di seguito: “*shipper*”) che si impegnano a rendere disponibile ai soggetti

selezionati nel mercato italiano una quantità di energia corrispondente a quella da questi resa disponibile ai medesimi *shipper* all'estero e comunque non superiore a quella corrispondente alla capacità di trasporto di cui al contratto di mandato stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 99/09;

- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede in particolare che Terna:
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti selezionati che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo 32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale selezionati in esito alle aste per l'importazione virtuale (di seguito: contratto Terna-*shipper*);
 - predisponga un regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale (di seguito: Regolamento);
- con la deliberazione 494/2024/R/eel, l'Autorità ha approvato l'ultimo aggiornamento degli schemi del contratto Terna-finanziatori e del contratto Terna – *shipper* unitamente al regolamento disciplinante le aste per l'assegnazione del servizio di importazione virtuale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 552/2024/R/eel l'Autorità ha approvato le proposte di GME in merito alla modifica del regolamento per la Piattaforma Conti Energia e delle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF);
- la DTF 14 della Piattaforma Conti Energia, in particolare, ha previsto che a partire da gennaio 2025, ai fini dello svolgimento dell'attività di registrazione delle transazioni e delle offerte CET su PCE, l'unità di misura delle quantità sia il MW con specificazione di un solo decimale per ciascun intervallo di tempo di mercato.
- Con la comunicazione Interconnector Energy Italia, i soggetti selezionati hanno comunicato all'Autorità che le nuove disposizioni introdotte da GME con la DTF 14 della Piattaforma Conti Energia non consentono l'attivazione del servizio di importazione virtuale per l'intero quantitativo di capacità per cui ciascun soggetto è risultato assegnatario ovvero cessionario, questo in quanto tale capacità è espressa in MW con la specificazione di 3 cifre decimali, mentre le nuove regole di registrazione dei contratti impongono un troncamento alla prima cifra decimale.
- Con la comunicazione febbraio 2025, Terna ha confermato all'Autorità che a partire da luglio 2015, il Regolamento che disciplina la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di *interconnector* e del servizio di importazione virtuale, come approvato dall'allora Ministero dello Sviluppo economico, prevede la possibilità di effettuare la cessione totale o parziale della capacità per quantitativi inferiori al MW fino a tre cifre decimali, diversamente da quanto previsto in precedenza (cessione per MW interi). Sulla base di tale Regolamento i soggetti selezionati hanno potuto, da allora, effettuare cessioni alla terza cifra decimale.

- Nella medesima comunicazione febbraio 2025, con riferimento ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 che i soggetti selezionati che intendano avvalersi del servizio di importazione virtuale sono tenuti a riconoscere, Terna ha confermato che da gennaio 2025 sono stati calcolati sulla quota di capacità per la quale ciascun soggetto ha potuto usufruire del servizio, espressa in MW con una cifra decimale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- si sono già verificati, in passato, dei casi per cui non è stato possibile gestire il servizio di importazione virtuale secondo la regolazione prevista dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 179/09;
- ad esempio, ad inizio 2022, a fronte dell'impossibilità di espletare in tempo le aste per l'assegnazione del servizio, con la deliberazione 49/2022/R/eel, l'Autorità ha introdotto una regolazione transitoria per garantire che gli effetti finanziari per gli utenti del servizio di importazione virtuale non subissero discontinuità in attesa della possibilità di ripristinare la regolazione standard;
- così pure, con la deliberazione 689/2022/R/eel, l'Autorità ha adottato transitoriamente la medesima regolazione finanziaria per tenere in considerazione la grande volatilità delle quotazioni dei mercati forward di fine 2022 che avrebbe rischiato di comportare un significativo aumento dell'onerosità del servizio.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire che i soggetti selezionati ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09 possano avere accesso al servizio di importazione virtuale per l'intero ammontare della capacità per cui sono assegnatari ovvero cessionari;
- essendo la regolazione prevista dalla deliberazione ARG/elt 179/09 adottabile solo con riferimento ai quantitativi di capacità espressi in MW con specificazione di un solo decimale, sia necessario introdurre una regolazione speciale con riferimento ai troncamenti relativi alla seconda e terza cifra decimale (di seguito: troncamenti);
- per tali troncamenti, sia disponibile una modalità di intervento, già adottata in passato dall'Autorità quando non era possibile adottare la regolazione prevista dalla deliberazione ARG/elt 179/09; l'adozione d'una tale modalità di intervento, oltre a essere già sperimentata rispetto a esigenze sostanzialmente analoghe, ed essere stata preceduta da consultazione pubblica, risponde anche a esigenze di semplicità ed economicità amministrativa, oltre a risultare di celere implementazione;
- quest'ultimo aspetto risulta coerente con le esigenze di intervenire con urgenza al fine di limitare i disagi che i troncamenti comportano per gli operatori; tali esigenze d'urgenza e quelle di certezza, unitamente al fatto che le misure a disposizione siano state già oggetto di consultazione, consentono di non procedere a preventiva consultazione; peraltro, al fine comunque di consentire la massima

partecipazione dei soggetti interessati, sia comunque opportuno assegnare un termine per presentare eventuali osservazioni;

- sia opportuno che all'applicazione della regolazione speciale di cui ai precedenti alinea, corrisponda l'obbligo per i soggetti selezionati di corrispondere a Terna il corrispettivo di cui all'art. 6 della deliberazione ARG/elt 179/09

DELIBERA

1. di adottare una regolazione economica speciale per la quota di capacità di cui i soggetti selezionati ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09 risultano assegnatari ovvero cessionari ma per la quale non è possibile adottare la regolazione del servizio di importazione virtuale a seguito delle limitazioni alla registrazione dei contratti di compravendita sulla piattaforma PCE;
2. di richiedere a Terna di procedere a regolare economicamente i quantitativi di capacità di cui al precedente punto adottando la seguente procedura:
 - a. Per ciascun soggetto selezionato ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09 Terna definisce l'ammontare del troncamento come la differenza tra il quantitativo di capacità di cui è assegnatario o cessionario (espresso con tre cifre decimali) e il quantitativo per cui è attivabile il servizio di importazione virtuale (espresso con una cifra decimale);
 - b. L'ammontare di capacità corrispondente al troncamento di cui al precedente alinea è attribuito da Terna, per ciascun trimestre dell'anno, ai diversi mercati esteri di cui all'articolo 3, comma 4, della deliberazione ARG/elt 179/09, proporzionalmente ai quantitativi per cui l'assegnatario ha individuato tale mercato estero per l'attivazione del servizio di importazione virtuale;
 - c. Ogni sei mesi, a partire dalla regolazione delle partite economiche di giugno 2025, i soggetti selezionati di cui al precedente punto a., ricevono da Terna, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascun intervallo di tempo di mercato del semestre precedente, del prodotto tra la quantità di energia elettrica relativa al troncamento attribuito ad uno specifico mercato estero ai sensi del punto b. e la differenza, calcolata per ciascun intervallo di tempo di mercato e solo se positiva, tra il PUN Index GME di cui alla Sezione 3-13.3.9 del TIDE e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica in tale mercato estero;
 - d. Ogni sei mesi, a partire dalla regolazione economica delle partite economiche di giugno 2025, i soggetti selezionati di cui al punto a. versano a Terna i corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 con riferimento all'ammontare del troncamento di cui al precedente punto a;
3. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 30 aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate

- con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Terna S.p.A.;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini